CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0012554 DEL 11/11/2026

EdN/COO/dt

Roma, 11 novembre 2026

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di VENEZIA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 74/2026 – Mancato domicilio digitale di una società tra professionisti

Con il quesito formulato si domanda "quali provvedimenti deve assumere l'Ordine nei confronti di una Società tra Professionisti iscritta all'Ordine e dei relativi soci in caso di mancato domicilio digitale". A tal proposito, si osserva quanto segue.

In via preliminare, occorre distinguere la posizione della Società tra Professionisti da quella dei singoli soci professionisti iscritti nell'albo. Si tratta, infatti, di soggetti autonomi, ciascuno destinatario di propri obblighi in materia di domicilio digitale.
Per ciò che riguarda i soci, sussiste l'obbligo personale di ciascun socio professionista iscritto nell'albo di dotarsi di un proprio domicilio digitale e di comunicarlo all'Ordine; l'art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale. Il successivo comma 7-*bis* (introdotto dall'art. 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) stabilisce che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale debba essere obbligatoriamente diffidato dall'Ordine ad adempiere entro trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza, l'Ordine applica la sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale. Come chiarito dal Ministero della Giustizia (informativa CNDCEC n. 143/2020), tale sospensione non ha natura disciplinare, ma costituisce una misura amministrativa attribuita alla competenza del Consiglio dell'Ordine[1].

Per ciò che attiene alle società tra professionisti, si osserva che la STP è un soggetto giuridico distinto dai propri soci ed è assoggettata al duplice regime di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, e nella sezione speciale dell'Albo professionale, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.
In quanto impresa costituita in forma societaria, la STP è tenuta, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, a indicare il proprio domicilio digitale nel Registro delle imprese. In merito, con il PO 88/2025 il Consiglio Nazionale ha precisato che la STP, quale autonomo soggetto giuridico iscritto nella sezione speciale dell'albo, è tenuta a comunicare il domicilio digitale della società già comunicato al Registro delle imprese. A tal proposito assume rilievo anche la previsione dell'art 5-bis[2] del Codice dell'Amministrazione

[1] Sull'argomento, oltre alla già richiamata informativa 143/2020 si vedano, tra le altre, le risposte al PO 81/2021 e al PO 63/2025

[2] Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0012554 DEL 11/11/2026

Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) che dispone che le comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni avvengano esclusivamente secondo modalità telematiche.
Ciò posto, si osserva che la disciplina delle STP non contiene una disposizione analoga a quella introdotta dall'art. 37 del D.L. 76/2020 che prevede, per il "professionista" persona fisica, la sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale per cui, in assenza di espresso richiamo normativo, non si ritiene applicabile per analogia il regime sanzionatorio previsto dall'art. 37 citato.
Si deve osservare, peraltro, che dal punto di vista sistematico, non dovrebbero esserci STP regolarmente iscritte nel Registro delle imprese che non siano già dotate di un domicilio digitale, poiché tale requisito è imposto direttamente dalla normativa sul Registro delle imprese che prevede precise conseguenze per la mancanza o l'inattività del domicilio digitale delle STP (dall'art. 16, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del D.L. n. 185/2008) in particolare:

- se si tratta di una società di nuova costituzione, il Registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione fino alla sua integrazione con il domicilio digitale;
- se la società già iscritta non ha indicato il domicilio digitale, essa è assoggettata alla sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata;
- contestualmente all'irrogazione della sanzione, il Registro assegna d'ufficio un domicilio digitale attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- se il domicilio digitale risulta inattivo, il Conservatore invita la società a indicarne uno nuovo entro trenta giorni;
- decorso inutilmente tale termine, il Conservatore cancella l'indirizzo dal Registro e avvia la procedura sanzionatoria e di assegnazione d'ufficio.

Si ritiene, pertanto, che l'Ordine possa invitare formalmente la STP, tramite il proprio legale rappresentante, a comunicare entro un termine congruo il domicilio digitale della società già iscritto nel Registro delle imprese, avvisando che in mancanza di comunicazione trasmetterà una segnalazione al Conservatore competente chiedendogli di verificare se risulta un domicilio digitale iscritto nel Registro delle imprese ed, in mancanza, valutare l'attivazione delle procedure previste dall'art. 16, commi 6-*bis* e 6-*ter* del D.L. n. 185/2008.

Cordiali saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.